

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 43

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D30/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2013.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.


Dario Franceschini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto reca la disciplina in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Esso recepisce la direttiva comunitaria 2011/16/UE che abroga la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

La direttiva 77/799/CEE e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto economico e politico diverso da quello attuale, pertanto il contenuto della stessa è divenuto inadeguato rispetto alle esigenze attuali del mercato interno.

La direttiva 2011/16/UE, che si recepisce con il presente decreto legislativo, rappresenta lo strumento da applicarsi alle imposte dirette e indirette non ricomprese dalla vigente normativa dell'Unione. Le prescrizioni della direttiva, con riferimento allo scambio di informazioni, operano in un ambito di applicazione della cooperazione amministrativa tra Stati Membri più ampio rispetto a quello delineato dalla direttiva che si abroga.

Le nuove norme, in particolare, estendono l'ambito soggettivo di applicazione a tutte le persone fisiche e giuridiche includendo istituti giuridici tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ed aprendo anche a eventuali nuove realtà che possano sorgere negli Stati membri.

Lo schema di decreto si articola secondo le seguenti linee fondamentali.

L'articolo 1 individua l'ambito oggettivo di applicazione della cooperazione amministrativa riferendosi alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

Il riferimento alla «prevedibile pertinenza» garantisce sia uno scambio di informazioni in materia fiscale più ampio possibile sia, nel contempo, che gli Stati Membri non possano procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano: ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato Membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise; ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche e alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

Nell'articolo 2, per maggiore chiarezza espositiva del testo legislativo, è specificato il significato di alcuni termini utilizzati nel provvedimento.

Tra questi assume particolare rilevanza, da un punto di vista organizzativo, la differenza tra «ufficio centrale di collegamento», quale organo designato come responsabile principale dei contatti con gli altri Stati Membri nel settore della cooperazione amministrativa e «servizio di collegamento» ovvero, qualsiasi ufficio, diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni.

L'obiettivo è quello di intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli Stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma.

Infatti, la mancanza di contatti diretti riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione.

L'articolo 3 ha una specifica rilevanza nel contesto del decreto, in quanto definisce il sistema organizzativo di gestione da parte dell'amministrazione finanziaria della cooperazione amministrativa in materia fiscale.

L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze che, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento.

Tuttavia, il presente decreto stabilisce che l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.



Attualmente, il Comando generale della Guardia di Finanza unitamente all'Agenzia delle entrate sono abilitati ad attuare lo scambio di informazioni a richiesta e spontaneo; riguardo, invece, allo scambio automatico, la competenza è, allo stato, attribuita all'Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, la novità introdotta dal recepimento della direttiva è la previsione di un servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.

L'articolo 4, in materia di scambio di informazioni su richiesta, attribuisce ai servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dal provvedimento direttoriale, il compito di fornire all'autorità richiedente dell'altro Stato Membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.

La raccolta delle informazioni richieste e lo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta verrà effettuata dalle strutture competenti come se agissero per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna.

Con l'articolo 5, in tema di scambio automatico obbligatorio delle informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardante i residenti di tali altri Stati Membri, il presente decreto rimanda a quanto disposto dall'art. 8 della direttiva.

Come sottolineato dalla stessa direttiva, lo scambio automatico obbligatorio di informazioni "senza precondizioni" è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode.

L'articolo 8 della direttiva, in particolare, prevede lo scambio automatico delle informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 relative a:

a) redditi da lavoro dipendente;

b) compensi per dirigenti;

c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

d) pensioni;

e) proprietà e redditi immobiliari.

Si tratta, ad ogni modo, del primo *step* di un approccio fase per fase che dallo scambio automatico di informazioni disponibili di queste cinque categorie, dovrà ampliarsi successivamente, su proposta della Commissione europea, includendo dividendi, plusvalenze e royalties.

Anche con l'articolo 6 si è preferito operare un rinvio alla direttiva per l'elenco dei casi in cui avviene uno scambio spontaneo di informazioni.

Analizzando l'articolo 9 della direttiva, si delineano le seguenti situazioni in cui avviene uno scambio spontaneo, ovvero:

- si hanno fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro;

- un contribuente ottiene una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;

- le relazioni di affari fra un contribuente italiano ed un contribuente dell'altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta in Italia o nell'altro Stato membro o in entrambi;

- si hanno fondati motivi di presumere che esista una riduzione di imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese;

- in Italia, a seguito delle informazioni comunicate dalle autorità di un altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in tale altro Stato membro.

L'articolo 7 detta le condizioni e la disciplina dell'assistenza in materia di notifica in considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati Membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali.

In materia, con il presente decreto si è stabilito che il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle finanze, competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, si avvale degli agenti



della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'attività degli agenti della riscossione è remunerata, analogamente a quanto stabilito dal d.lgs. n. 149/2012 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata.

Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'articolo 8 si recepisce la previsione della direttiva che stabilisce il riscontro sulle informazioni inviate al fine di incoraggiare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

L'articolo 9 contiene una serie di disposizioni relative alle modalità pratiche di effettuazione degli scambi di informazioni.

In particolare, si sottolinea l'opportunità che gli scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari adottati dalla Commissione europea e canali di comunicazione standard, salvo che le informazioni e la documentazioni relative siano ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato Membro.

Con riferimento alla trasmissione ad un altro Stato Membro o ad un paese terzo delle informazioni scambiate, l'articolo 10 rinvia alle disposizioni contenute ai Capi IV (Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa) e VI (Relazioni con i paesi terzi) della Direttiva 2011/16/UE.

L'articolo 11 contiene le modifiche normative, in particolare al d.p.r. n. 600/1973, necessarie per adeguare la normativa nazionale alla disciplina comunitaria.

L'intervento è stato operato lungo due direttrici, al fine di garantire snellezza al decreto e semplicità.

Da una parte, si tratta per lo più di modifiche formali all'articolo 31-*bis* che viene aggiornato nei riferimenti alla direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, in virtù della sua abrogazione con l'entrata in vigore della 2011/16/UE.

Dall'altra, si inseriscono nuovi commi e se ne riscrivono altri rinviando alle disposizioni della direttiva.

In particolare, per quanto riguarda la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini, si dispone che i funzionari esteri possano interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e **previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata**, alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

L'articolo 12 conferma che l'attuazione delle disposizioni del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la stessa è garantita dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(Schema D.lg. recepimento Direttiva 2011/16/UE del Consiglio dell'Unione europea)

Amministrazione proponente: Ministro per gli Affari Europei e Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Giustizia.

Titolo: Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dipartimento delle Finanze – Dirigente Dott.ssa Silvia Allegrini

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

La legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, all'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013).

Il presente decreto legislativo reca la disciplina in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, attraverso il recepimento della direttiva comunitaria 2011/16/UE che abroga la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

La direttiva 77/799/CEE e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto economico e politico diverso da quello attuale, pertanto il contenuto della stessa è divenuto inadeguato rispetto alle esigenze attuali del mercato interno.

La direttiva 2011/16/UE, che si recepisce con il presente decreto legislativo, rappresenta lo strumento da applicarsi alle imposte dirette e indirette non ricomprese dalla vigente normativa dell'Unione. Le prescrizioni della direttiva, con riferimento allo scambio di informazioni, operano in un ambito di applicazione della cooperazione amministrativa tra Stati Membri più ampio rispetto a quello delineato dalla direttiva che si abroga.

In particolare il decreto legislativo individua l'ambito oggettivo di applicazione della cooperazione amministrativa riferendosi alle imposte di qualsiasi tipo riscosse, da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. Inoltre, da un lato, viene garantito uno scambio di informazioni ampio e, dall'altro, viene impedito che gli Stati membri possano procedere a generiche richieste di informazioni non pertinenti alle questioni fiscali del contribuente.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e indirette sono attualmente contenute nel decreto legislativo 19 settembre 2005, n. 215, il quale è stato emanato in attuazione della direttiva 2003/93/CE che ha modificato la direttiva 77/799/CEE.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**



L'articolo 11 del provvedimento, in particolare, contiene le modifiche normative, in particolare al d.p.r. n. 600/1973, necessarie per adeguare la normativa nazionale alla disciplina comunitaria.

L'intervento è stato operato lungo due direttrici, al fine di garantire snellezza al decreto e semplicità.

Da una parte, si tratta per lo più di modifiche formali all'articolo 31-bis che viene aggiornato nei riferimenti alla direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, in virtù della sua abrogazione con l'entrata in vigore della 2011/16/UE.

Dall'altra, si inseriscono nuovi commi e se ne riscrivono altri rinviando alle disposizioni della direttiva, senza riprodurle pedissequamente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

In tal senso non presenta criticità, la novità introdotta dal recepimento della direttiva concernente la previsione di un servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, in quanto attuato nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative concernenti analoga materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE



10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del decreto legislativo non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La procedura d'infrazione 2013/0043 ha per oggetto il mancato recepimento da parte delle autorità italiane della direttiva 2011/16/UE che abroga la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del decreto legislativo in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del decreto legislativo in esame non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del decreto legislativo in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.

La regolamentazione negli altri Stati membri è in linea con la direttiva 2011/16/UE del Consiglio dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto termini e concetti già di uso corrente nella normativa in materia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. E' stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il



corpus legislativo costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme contenute nel decreto legislativo non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme decreto legislativo non producono effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di atti successivi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell'Amministrazione proponente.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Referente: Dipartimento delle Finanze – Dirigente Dott.ssa Silvia Allegrini

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Con l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) è stata data delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, che abroga la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

In attuazione di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2013, lo schema di decreto legislativo di recepimento stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri.

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Le carenze più rilevanti sono state esaminate dal gruppo di lavoro *ad hoc* del Consiglio sulla frode fiscale nella sua relazione del 22 maggio 2000 e, più di recente, dalla comunicazione della Commissione sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette, del 27 settembre 2004, dalla comunicazione della Commissione del 31 maggio 2006 sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale.

In particolare va segnalato che le criticità emerse attengono a :

- 1) mobilità dei contribuenti;
- 2) crescente numero di operazioni transfrontaliere;
- 3) inadeguatezza delle misure contenute nella direttiva n. 77/799 in merito all'internazionalizzazione degli strumenti finanziari.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Gli obiettivi che si perseguono, conformemente alla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- rendere possibile l'operatività della disciplina della direttiva nei confronti di tutte le persone fisiche e giuridiche;



- intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli Stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma. La mancanza di contatti diretti riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione;
- garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile attraverso la norma di «prevedibile pertinenza» che, nel contempo, assicura che gli Stati membri non possano procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente;
- favorire, previa autorizzazione, la presenza sul territorio di un altro Stato membro di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro e in presenza di un interesse comune o complementare, la possibilità di un controllo simultaneo da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

La maggiore chiarezza delle disposizioni rende possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'ordinamento interno, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici non solo tradizionali, ma anche creati dal contribuente.

Il riscontro sulle informazioni inviate incoraggerà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri garantendo un'efficace ed efficiente utilizzo degli strumenti giuridici approntate con la direttiva. Gli scambi di informazioni effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione standard incentiva l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e riduce sensibilmente il rischio di ritardi di comunicazione.

Le attuali modalità operative di scambio di informazioni si fondano sull'utilizzo della rete CCN. Pertanto l'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà implementazione di tale infrastruttura che indicherà una realtà di crescente interscambio.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I primi destinatari dell'intervento normativo sono gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonché gli Uffici degli enti locali.

Inoltre, ulteriori destinatari degli effetti dell'intervento normativo sono tutti i contribuenti nei cui confronti viene effettuata l'attività di notifica e di accertamento.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non vi sono state consultazioni in quanto le disposizioni della direttiva rispetto alle quali si è ritenuto necessario procedere all'implementazione con lo schema di decreto legislativo, hanno potuto essere oggetto di valutazione e studio con il materiale a disposizione di questo Ministero, avvalendosi della sinergia tra gli Uffici del Dipartimento delle Finanze, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate e attraverso la collaborazione e con il contributo di esperti e tecnici della materia.



SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In caso di non intervento sui vari ambiti oggetto della direttiva si depotenzierebbe il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e nella lotta contro la frode.

Inoltre, l'opzione zero aggraverebbe la posizione dell'Italia attesa la procedura di infrazione in corso (n. 2013/0043 del 30 gennaio 2013), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme contenute nella direttiva non hanno lasciato spazio ad ambiti di discrezionalità che consentissero di ipotizzare soluzioni differenti dal punto di vista regolatorio e, comunque, l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Ai fini dell'adozione del provvedimento in esame non si ravvisano particolari svantaggi o specifici elementi di criticità. L'adozione dell'intervento produce il vantaggio di incardinare l'attività di cooperazione amministrativa nell'ambito delle strutture organizzative esistenti e permette un corretto ed efficiente accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e nella lotta contro la frode intensificando la cooperazione in materia fiscale.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del sistema imprenditoriale del paese

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'adozione del provvedimento non presenta oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e



gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta);

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non esistono fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di misure che riguardano la cooperazione amministrativa nel settore fiscale i soggetti responsabili sono: il Dipartimento delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento regolatorio verrà inserito nel sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione della direttiva stessa.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cadenza biennale a cura del Dipartimento delle Finanze, sulla base dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, verrà predisposta la prescritta V.I.R. nella quale sarà preso in esame il livello della cooperazione verificabile all'intensificazione dei contatti



tra gli Uffici degli Stati con l'attivando maggiori scambi di informazione la realizzare, attraverso la maggior chiarezza delle norme, della copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie che si recepiscono.

Non sono stati, infatti, introdotti requisiti, obblighi e oneri non necessari per l'attuazione della direttiva 2011/16/UE, né procedure operative più complesse rispetto a quelle richieste per l'attuazione della direttiva medesima.



Tavola di concordanza tra Direttiva 2011/16/UE e decreto legislativo

Disposizione comunitaria (direttiva 2011/16/UE)	Disposizione nazionale (decreto legislativo
Articolo 1	Articolo 1, comma 1 e 2
Articolo 2	Articolo 1, commi. 3, 4 e 5
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Omissis
Articolo 7	Art. 11, comma 1 , lettera b)
Articolo 8	Articolo 5 e 11, comma 1 , lettera b)
Articolo 9	Articolo 6
Articolo 10	Art. 11, comma 1 , lettera b)
Articolo 11	Articolo 9 comma 3 e 11, comma 1, lettera d)
Articolo 12	Omissis
Articolo 13	Articolo 7
Articolo 14	Articolo 8
Articolo 15	Omissis
Articolo 16	Articolo 10
Articolo 17	Articolo 10
Articolo 18	Articolo 10
Articolo 19	Articolo 10
Articolo 20	Articolo 10
Articolo 21	Articolo 10
Articolo 22	Articolo 10
Articolo 23	Articolo 10
Articolo 24	Articolo 10
Articolo 25	Omissis
Articolo 26	Omissis
Articolo 27	Omissis
Articolo 28	Omissis
Articolo 29	Articolo 11
Articolo 30	Omissis
Articolo 31	Omissis



RELAZIONE TECNICA

Con l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) è stata data delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, che abroga la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

In attuazione di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2013, lo schema di decreto legislativo di recepimento stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri.

Con l'articolo 3 si prevede che l'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze che con apposito provvedimento designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento, i quali forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato Membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa.

L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento sopraindicati sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.

Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze è competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.

La gestione delle suddette attività da parte di un ufficio già incardinato nell'ambito del Dipartimento delle finanze comporta che non vi sono costi legati alla costituzione di nuove strutture.

Con l'articolo 7, commi 4 e 5 si prevede che, per le richieste di assistenza pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato Membro con riferimento allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, le relative funzioni verranno svolte direttamente dal servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze che si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a. per l'espletamento dell'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.




Per le spese di notifica di cui al precedente periodo si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

All'attuazione della normativa comunitaria in esame si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 2 DIC. 2013



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e, in particolare l'articolo 28-*bis* in materia di assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

Visto l'articolo 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che dispone che le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, rinvia alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;



Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, l'articolo 12, che detta principi in merito a 'Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali';

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.
2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa più ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
 - b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
 - c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;
 - d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:



nr

- a) autorità competente: l'autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
- b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
- c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
- d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;
- e) autorità richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- f) autorità interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
- h) persona:
 - 1) una persona fisica;
 - 2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
 - 3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;
- i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici
- l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.

ART. 3

(Organizzazione)

1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze è competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.

ART. 4

(Scambio di informazioni su richiesta)

1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.
3. L'autorità interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna.

ART. 5

(Scambio automatico obbligatorio di informazioni)

1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE.

ART. 6

(Scambio spontaneo di informazioni)

1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.

ART. 7

(Richieste di notifica amministrativa)

1. Qualora si verificano i presupposti di cui all'art.13, comma 4 della Direttiva 2011/16/UE, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto, e in base alle norme di legge



in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3, dell'articolo 1 del presente decreto.

2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le spese di notifica di cui al comma 4 si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.

ART. 8

(Riscontro)

1. Quando l'autorità competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 4 e 6 del presente decreto, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l'autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.
2. L'autorità competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in conformità alle modalità pratiche convenute bilateralmente.

ART. 9

(Disposizioni varie)

1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'autorità interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.



4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

ART. 10

(Utilizzo delle informazioni)

1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.

ART. 11

(Modifiche normative)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 31-*bis*, primo comma, le parole: "sul reddito e sul patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali";
 - b) all'articolo 31-*bis*, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.";
 - c) all'articolo 31-*bis*, il quarto comma sostituito dal seguente: "Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.";
 - d) all'articolo 31-*bis*, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.";
 - e) all'articolo 60-*bis*, primo comma, le parole: "sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977";
 - f) all'articolo 60-*bis*, secondo comma, le parole: "sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977";



- g) all'articolo 60-*bis*, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "L'amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro."
2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.

ART. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

